

DELIBERA N. 208/24/CONS

**ORDINE NEI CONFRONTI DEL COMUNE DI SPARONE (TO) PER LA
VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE 22 FEBBRAIO 2000, N. 28**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 12 giugno 2024;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”* e, in particolare, l’articolo 1, comma 6, lett. b), n. 9

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante *“Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica”*, e, in particolare, l’articolo 9;

VISTA la legge 7 giugno 2000, n. 150, recante: *“Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni”*, e, in particolare, l’articolo 1;

VISTA la delibera n. 423/17/CONS, recante *“Istituzione di un tavolo tecnico per la garanzia del pluralismo e della correttezza dell’informazione sulle piattaforme digitali”*;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS del 27 aprile 2012, recante *“Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità”*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 434/22/CONS;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 10 aprile 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 85 dell’11 aprile 2024, con il quale sono stati convocati per i giorni 8 e 9 giugno 2024 i comizi elettorali per l’elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia;

VISTO il decreto del Ministro dell’Interno del 10 aprile 2024, con il quale sono state fissate per i giorni 8 e 9 giugno 2024 le consultazioni per l’elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali, nonché per l’elezione dei Consigli circoscrizionali, e per i giorni di domenica 23 giugno e lunedì 24 giugno 2024 l’eventuale turno di ballottaggio per l’elezione diretta dei Sindaci dei Comuni;

VISTA la delibera n. 90/24/CONS del 12 aprile 2024, recante *“Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per l’elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia fissata per i giorni 8 e 9 giugno 2024”*;

VISTA la delibera n. 29/24/CONS del 24 gennaio 2024, recante *“Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale delle Regioni Sardegna e Abruzzo”*, la quale, nel rinviare alla delibera n. 453/22/CONS del 21 dicembre 2022, concernente le elezioni regionali in Lazio e Lombardia dello scorso anno, trova applicazione alle elezioni regionali in Piemonte, attesa l’affinità delle consultazioni elettorali;

VISTA la delibera n. 122/24/CONS del 30 aprile 2024, recante *“Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per l’elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali, nonché circoscrizionali, fissate per i giorni 8 e 9 giugno 2024”*;

VISTA la nota del 5 giugno 2024 (prot. n. 0156987) con la quale il Comitato regionale per le comunicazioni del Piemonte ha trasmesso gli esiti del procedimento avviato nei confronti del Comune di Sparone a seguito della segnalazione presentata dal candidato Sindaco Anna Bonini per la presunta violazione del divieto di comunicazione istituzionale con riferimento alla pubblicazione sulla *home page* del sito istituzionale, alla diffusione attraverso piattaforme social e all’affissione sulle bacheche del paese di una locandina con cui si *“invita la cittadinanza a partecipare a inaugurazioni di interventi eseguiti dall’Amministrazione in scadenza”*. In particolare, il Comitato, all’esito dell’istruttoria, ha ritenuto che *“sia il contenuto che le modalità di diffusione della locandina oggetto di segnalazione integrino la violazione del divieto sancito dal predetto art. 9”* e ha proposto l’applicazione delle sanzioni previste dall’art. 10, comma 8, della legge n. 28/2000;

ESAMINATA la documentazione istruttoria acquisita dalla quale risulta che il Sindaco del Comune di Sparone, nella nota trasmessa a seguito della richiesta di controdeduzioni formulata dal Comitato, ha rilevato in sintesi quanto segue:

- la comunicazione istituzionale *“on-line è parte integrante della comunicazione pubblica e rappresenta uno strumento strategico per il miglioramento della relazione tra amministrazione e cittadino”*;
- con la locandina *“pubblicata nei giorni scorsi l’Amministrazione intendeva semplicemente mettere a conoscenza la popolazione di un evento previsto in data 20 aprile 2024 e che, per sopraggiunti impedimenti di consegna lavori e per il perdurare delle condizioni meteo avverse, non si è potuto realizzare. È stato semplicemente l’avviso di un differito avvenimento già previsto e conosciuto, per il quale si era provveduto a realizzare la “locandina”*;
- nel pubblicare *“l’avviso con data differita ci è sfuggito il logo del Comune, ma è stata una superficialità che avremmo tranquillamente potuto evitare”*;
- *“l’evento è stato realizzato con l’intenzione di perseguire un fine istituzionale, anche se a fine mandato elettorale, non finalizzato a propaganda elettorale”*;

PRESA VISIONE della locandina, allegata alla documentazione istruttoria e ancora accessibile sul sito del Comune di Sparone, relativa agli eventi *“Inaugurazioni 1°*

giugno 2024” in cui è riportata l’indicazione della partecipazione del Sindaco e dell’amministrazione comunale di Sparone (*“Al termine delle inaugurazioni [...] il Sindaco e l’amministrazione saranno lieti di salutare il pubblico intervenuto con un rinfresco sotto gli antichi portici”*) e il logo del Comune;

CONSIDERATO che l’articolo 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 stabilisce che a far data dalla convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l’efficace assolvimento delle proprie funzioni e che tale divieto trova applicazione per ciascuna consultazione elettorale;

CONSIDERATO che la Corte Costituzionale, nella sentenza n. 502 del 2000, ha chiarito che il divieto alle amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione durante la campagna elettorale è *“proprio finalizzato ad evitare il rischio che le stesse possano fornire, attraverso modalità e contenuti informativi non neutrali sulla portata dei quesiti, una rappresentazione suggestiva, a fini elettorali, dell’amministrazione e dei suoi organi titolari”*;

CONSIDERATO che la legge n. 150/2000, ove sono disciplinate le attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni, considera come tali quelle attività poste in essere da tutte le Amministrazioni dello Stato che siano finalizzate a: *“a) illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative, al fine di facilitarne l’applicazione; b) illustrare le attività delle istituzioni ed il loro funzionamento; c) favorire l’accesso ai servizi pubblici, promuovendone la conoscenza; d) promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale; e) favorire processi interni di semplificazione delle procedure e di modernizzazione degli apparati nonché la conoscenza dell’avvio e del percorso dei procedimenti amministrativi; f) promuovere l’immagine delle amministrazioni, nonché quella dell’Italia, in Europa e nel mondo, conferendo conoscenza e visibilità ad eventi d’importanza locale regionale, nazionale ed internazionale”* (cfr. articolo 1, comma 5);

CONSIDERATO inoltre che, l’art. 1, comma 4, della legge n. 150/2000 considera come comunicazione istituzionale anche *“l’informazione ai mezzi di comunicazione di massa, attraverso stampa, audiovisivi e strumenti telematici”*, nonché *“la comunicazione esterna rivolta ai cittadini, alle collettività e ad altri enti attraverso ogni modalità tecnica ed organizzativa”* finalizzata, tra l’altro, a *“promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale”*;

RILEVATO, pertanto, che la locandina relativa agli eventi *“Inaugurazioni 1° giugno 2024”* pubblicata sul sito istituzionale dell’ente, oggetto di segnalazione, è riconducibile al novero delle attività di comunicazione istituzionale individuate dalla legge n. 150 del 2000;

RILEVATO inoltre che l'iniziativa in questione ricade nel periodo di applicazione del divieto sancito dal citato art. 9 in quanto la pubblicazione della locandina sul sito del Comune di Sparone è avvenuta in un momento successivo alla convocazione dei comizi elettorali per le elezioni europee e per le elezioni amministrative previste per l'8 e 9 giugno 2024;

RILEVATO che l'iniziativa di comunicazione istituzionale oggetto di contestazione non presenta i requisiti cui l'articolo 9 della legge 28 del 2000 ancora la possibile deroga al divieto ivi sancito. In particolare, non ricorre il requisito dell'indispensabilità della comunicazione ai fini dell'efficace assolvimento delle funzioni proprie dell'Amministrazione in quanto la pubblicizzazione dell'evento *"Inaugurazioni del 1° giugno 2024"* non è indispensabile per l'efficace funzionamento dell'ente né indifferibile. Quanto al requisito dell'impersonalità della comunicazione, si rileva che la locandina riporta il logo dell'ente e il riferimento al Sindaco e all'amministrazione comunale;

RITENUTO, per le ragioni esposte, che la pubblicazione della locandina oggetto di segnalazione integra la violazione del divieto sancito dall'articolo 9 della legge n. 28/2000;

RITENUTO, pertanto, di condividere la proposta del Comitato Regionale per le comunicazioni del Piemonte;

RITENUTA, l'applicabilità, al caso di specie, dell'articolo 10, comma 8, lett. a), della legge 22 febbraio 2000, n. 28, il quale prevede che *"l'Autorità ordina la trasmissione o la pubblicazione, anche ripetuta a seconda della gravità, di messaggi recanti l'indicazione della violazione commessa"*;

UDITA la relazione della Commissaria Elisa Giomi, relatrice ai sensi dell'articolo 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

ORDINA

al Comune di Sparone di pubblicare sul proprio sito *web*, sulla *home page*, entro un giorno dalla notifica del presente provvedimento, e per la durata di quindici giorni, un messaggio recante l'indicazione di non rispondenza a quanto previsto dall'articolo 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, della locandina contenente l'invito a partecipare all'evento *"Inaugurazioni del 1° giugno 2024"*. In tale messaggio si dovrà espressamente fare riferimento al presente ordine.

Dell'avvenuta ottemperanza alla presente delibera dovrà essere data tempestiva comunicazione all'Autorità al seguente indirizzo: "Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni- Direzione Servizi Media", all'indirizzo di posta elettronica certificata agcom@cert.agcom.it, fornendo, altresì, copia della comunicazione in tal modo resa pubblica.



AUTORITÀ PER LE
GARANZIE NELLE
COMUNICAZIONI

La mancata ottemperanza al presente ordine comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249, irrogata dalla stessa Autorità.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata al Comune di Sparone e al Comitato regionale per le comunicazioni del Piemonte.

Roma, 12 giugno 2024

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

LA COMMISSARIA RELATRICE
Elisa Giomi

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Giulietta Gamba